Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 15 maggio 1924** **Numero 115**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Sua Maestà il Re, con decreto del 3 corrente mese, ha nominato l'on. avv. Giuseppe CARADONNA, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato del Ministero delle comunicazioni.

MINISTERO DELL'INTERNO

Inaugurazione della XXVII legislatura parlamentare.

Si avvertono gli onorevoli signori Senatori e Deputati che la Seduta Reale per la inaugurazione della XXVII legislatura avrà luogo alle ore 10.30 del giorno 24 maggio nella nuova aula della Camera dei deputati.

I signori Senatori e Deputati sono pregati di intervenirvi. Essi avranno facoltà di attraversare i cordoni della truppa mediante la esibizione di un cartoncino che sarà loro individualmente rilasciato a firma del Capo di gabinetto di S. E. il Ministro per l'interno, munito del timbro del Ministero. Detto cartoncino di riconoscimento sarà ritirato dagli uffici di questura del Senato e della Camera dei deputati, rispettivamente per gli onorevoli signori Senatori e Deputati.

Il Capo di gabinetto: MORONI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 650.

Abrogazione del capoverso dell'art. 18 del R. decreto 28 giugno 1923, n. 1890, circa l'amministrazione delle carceri e dei riformatori e gli agenti di custodia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il capoverso dell'art. 18 del R. decreto 28 giugno 1923, n. 1890, col quale si affida ai procuratori generali presso le Corti di appello di assegnare e trasferire gli agenti di custodia nell'ambito dei singoli distretti;

Ritenuta la necessità di abrogare la disposizione suddetta, tenuto conto dei gravi inconvenienti a cui essa dà luogo nella sua applicazione;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, che approva il regolamento per il corpo degli agenti di custodia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il capoverso dell'art. 18 del R. decreto 28 giugno 1923, n. 1890.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 76. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 651.

Disposizioni per un nuovo esame a giudice aggiunto degli ascoltanti delle nuove Provincie e per l'applicazione dei magistrati delle Provincie stesse alla Corte di cassazione del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921;

Ritenuta l'urgenza di modificare il penultimo comma dell'art. 78 del suddetto R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, ammettendo ad un nuovo esame gli ascoltanti giudiziari delle nuove Provincie che non poterono presentarsi all'esame speciale per la nomina a giudice aggiunto o non vi conseguirono l'approvazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro Guardasigilli è autorizzato ad indire un esame speciale per la nomina a giudice aggiunto degli ascoltanti giudiziari delle nuove Provincie, dispensati dal servizio in applicazione del penultimo comma dell'art. 78 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Al detto esame potranno essere ammessi anche gli ascoltanti che superarono l'esame per giudice dopo l'armistizio secondo i cessati ordinamenti austriaci, ma non conseguirono la nomina.

L'esame verterà sulle prove scritte ed orali indicate nell'art. 73 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, e sarà in tutto regolato dalle stesse norme dell'esame precedente.

I candidati dichiarati idonei saranno nominati giudici aggiunti nel limite dei posti vacanti secondo l'ordine di graduatoria dell'esame dopo gli approvati dell'esame precedente, a norma del primo capoverso dell'art. 78 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 2.

I magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca applicati alla Corte di cassazione del Regno, in base ai Regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 590, e 26 giugno 1921, n. 849, non impegnano posti nelle piante organiche degli uffici giudiziari delle nuove Provincie. Il loro numero deve essere però computato ai fini del secondo capoverso dell'articolo 158 del testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 77. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 652.

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari che all'entrata in vigore del presente decreto abbiano superato l'età di 70 anni sono collocati a riposo.

Art. 2.

Agli ufficiali giudiziari collocati a riposo a norma dell'articolo precedente ed a quelli dispensati dal servizio a norma del 2° capoverso dell'art. 12 della legge 24 marzo 1921, numero 298, i quali non siano iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni, sarà corrisposto un assegno vitalizio uguale per tutti nella misura di L. 4000, a decorrere dal giorno del loro collocamento a riposo.

Qualora i detti ufficiali giudiziari siano iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni e non vengano a conseguire la pensione annua di L. 6000, l'assegno vitalizio integrativo sarà uguale alla differenza necessaria a raggiungere tale massimo, ma il supplemento a carico dell'Erario non potrà, in nessun caso, superare le L. 4000.

L'assegno vitalizio, così nell'una come nell'altra ipotesi, sarà pagato dall'Erario dello Stato all'ufficio del registro locale a rate mensili maturate su mandati rilasciati dal pretore, dal presidente o dal primo presidente, alle cui dipendenze gli aventi diritto esercitavano le loro funzioni al momento del collocamento a riposo.

Per gli anni successivi i collocamenti a riposo degli ultra settantenni non potranno superare il numero dei pensionati deceduti nell'anno precedente e collocati a riposo ai sensi del precedente articolo. In caso di eccedenza saranno preferiti i più anziani di età.

Il primo capoverso dell'art. 13 della legge 24 marzo 1921, n. 298, è abrogato.

Art. 3.

Oltre la tassa di quietanza è istituita, a carico delle parti e con effetto dalla entrata in vigore del presente decreto, una sopratassa del 10 per cento sui diritti e le indennità di trasferta per gli atti degli ufficiali giudiziari.

Tale sopratassa (da devolversi a favore dell'Erario) sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti notificati od eseguiti, indicanti la specifica dei proventi esatti.

Le frazioni di lira, agli effetti della sopratassa, saranno calcolate per unità.

Art. 4.

L'indennità di trasferta per gli atti giudiziari in materia civile e penale stabilita per gli ufficiali giudiziari secondo le tariffe in vigore è dovuta anche per il ritorno.

Art. 5.

Gli ufficiali giudiziari ex combattenti, compresi i legionari fiumani, hanno diritto, agli effetti della indennità supplementare, all'abbreviazione o riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianità di servizio.

Art. 6.

I figli degli ufficiali giudiziari, ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, saranno ammessi, purchè abbiano superato l'età di anni 18, al primo concorso di ufficiali giudiziari da bandirsi secondo il disposto dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1921, n. 289, sempre che possiedano i requisiti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7 dell'art. 4 della legge 24 marzo 1921, n. 298.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 78. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 632.

Istituzione di una scuola di istruzione professionale in Gorizia.

N. 632. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituita in Goriza una scuola di tirocinio d'istruzione professionale, comprendente una sezione maschile per operai falegnami e meccanici ed una sezione femminile per operaie sarte da donna e cucitrici di bianco, con la denominazione di Regia scuola industriale.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 637.

Incarico al Regio provveditorato agli studi di Genova ed a quello di Bologna dell'amministrazione delle scuole di alcuni comuni.

N. 637. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, a datare dal 1° ottobre 1923, l'amministrazione delle scuole dei comuni di Gorreto, Rondanino, Fontanigorda, Rovegno e Fascia, viene affidata al Regio provveditorato agli studi di Genova e quella delle scuole dei comuni di Ottone Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Romagnese, Zavattarello, Trebecco e Caminata, al Regio provveditorato agli studi di Bologna.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1924.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 638.

Modificazioni allo statuto della Società torinese protettrice degli animali.

N. 638. R. decreto 3 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano approvate alcune modifiche allo statuto della Società torinese protettrice degli animali.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1924.

DECRETO PREFETTIZIO 5 maggio 1924.

Proroga di poteri del Regio commissario di Santa Lucia del Mela.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Lucia del Mela;

Attesochè il Regio commissario si è insediato il 1 febbraio successivo, per cui decorre da tale data il primo periodo di tre mesi della gestione straordinaria;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le lelezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Lucia del Mela è prorogato di tre mesi.

Messina, addì 5 maggio 1924.

Il Prefetto: FRIGERIO.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1924.
Proroga del termine assegnato alla Commissione incaricata della temporanea gestione della Congregazione di carità ed altre opere pie, in Varese Ligure.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il precedente decreto 12 dicembre 1923 con il quale si dichiaravano sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità, del legato Andreoli, dell'Opera pia Maghella e dell'Asilo infantile di Varese Ligure, affidandosi la gestione delle dette opere pie a una Commissione composta dai signori avv. Giacomo Biasotti, presidente, Nicola Galelli e Bartolomeo Martinetti fu Lazzaro, con l'incarico di formulare, nel termine di tre mesi, le opportune proposte di riforma negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle singole istituzioni, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficienza pubblica e ridurre le spese di gestione;

Veduta la nota 11 aprile 1924, n. 3751, del prefetto della Spezia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla suaccennata Commissione per il compimento dei suoi lavori è prorogato di tre mesi, a decorrere dal 12 marzo 1924.

Roma, addì 25 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Costituzione e sede del Tribunale.

Il Tribunale arbitrale misto italo-germanico è composto di un presidente e di due arbitri nominati a sensi dell'art. 304 del Trattato di Versaglia. Il Tribunale ha la sua sede in Roma, via Venti Settembre 8; il presidente può però disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause o per il compimento di alcuni atti di una determinata causa siano tenute in altro luogo, in Italia o in Germania o altrove. La segreteria darà in tal caso notizia del provvedimento alle parti interessate e agli agenti.

Salvi i casi in cui il presente regolamento dispone diversamente, le decisioni del Tribunale sono prese a maggioranza di voti.

Art. 2.

Competenza del Tribunale.

Il Tribunale è competente a giudicare delle controversie che gli sono deferite a termini del Trattato. Esso è il solo giudice della propria competenza, che esamina anche d'ufficio.

Art. 3.

Poteri del presidente.

Il presidente del Tribunale può per speciali ragioni da indicarsi nel provvedimento, delegare uno degli arbitri per compiere determinati atti o emanare determinati provvedimenti, a lui deferiti dal presente regolamento.

Le decisioni del presente regolamento di procedura affidate al presidente potranno, in caso di suo impedimento, essere prese di comune accordo dai due arbitri.

Art. 4.

Lingua.

La lingua da usare davanti al Tribunale è esclusivamente l'italiana.

Qualora vi siano atti scritti in altra lingua, le parti che li producono devono alligarne la traduzione in italiano, fatta da un interprete autorizzato, o certificata conforme da uno degli uffici di verifica e compensazione, se trattasi di atto proveniente dall'ufficio stesso o prodotto dal rispettivo Governo. Il presidente può limitare l'obbligo della traduzione ad una parte soltanto dell'atto, salva in questo caso al Tribunale la facoltà di richiedere la traduzione integrale, ove lo reputi necessario per la decisione della controversia.

Per la traduzione le parti potranno pure rivolgersi alla segreteria, la quale provvederà a farla eseguire previo anticipo delle spese occorrenti.

Art. 5.

Forma delle scritture.

Tutti gli scritti del procedimento, gli allegati, le scritture di causa, i decreti, le ordinanze e le sentenze sono stesi in carta libera e debbono essere dattilografati o stampati.

Le istanze, le risposte, le domande riconvenzionali, le chiamate in causa e in garantia, le rinuncie, le transazioni della lite e tutti gli altri atti di parte devono essere sottoscritti dalla parte da cui provengono o da un suo rappresenante o procuratore.

Art. 6.

Deposito o trasmissione delle scritture di causa alla segreteria.

Le scritture di causa sono depositate o trasmesse alla segreteria del Tribunale unitamente a tante copie quante occorrono per la distribuzione ai componenti il Tribunale ed ai due agenti e per la notificazione alle altre parti. Ove il numero delle copie sia insufficiente, la segreteria è autorizzata a fare eseguire quelle mancanti, a spese della parte.

La segreteria, all'atto del deposito o nel giorno in cui le scritture le pervengano, appone, sulle stesse, la data del deposito o dell'arrivo e la sua sottoscrizione.

Art. 7.

Notificazioni in generale.

Le notificazioni e comunicazioni alle parti e agli agenti si fanno a cura della segreteria per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio eletto dalle parti ovvero alla loro residenza se non vi sia stata elezione di domicilio.

Le notificazioni e le comunicazioni sono fatte al procuratore quando questi sia costituito a sensi dell'art. 9.

La ricevuta di ritorno forma prova dell'avvenuta notificazione. Quando la lettera sia stata respinta la relativa dichiarazione dell'ufficiale o dell'agente postale equivale a notificazione.

Nel caso in cui sia ignota la residenza della parte a cui l'atto deve notificarsi e non vi sia costituzione di procuratore, il presidente richiede l'agente del Governo perchè la notificazione sia eseguita al connazionale nei modi prescritti dalla sua legge patria.

Art. 8.

Rappresentanza delle parti.

Le parti possono farsi rappresentare da procuratori ed assistere da avvocati.

Il Tribunale potrà in ogni stato della causa ordinare la personale comparizione di una delle parti e, per contrario, esigere da una parte che essa si faccia rappresentare da un procuratore, fermo restando il paragrafo 18 dell'allegato all'articolo 296 del Trattato.

Art. 9.

Elezione di domicilio e nomina del procuratore.

L'elezione di domicilio e la nomina del procuratore sono fatte nella istanza o in altro atto di procedura, ovvero anche con atto separato, che è depositato o trasmesso alla segreteria e quindi notificato a norma dell'art. 7.

L'elezione del domicilio e la costituzione del procuratore hanno effetto dal momento in cui l'atto viene depositato o perviene alla segreteria del Tribunale.

Le variazioni nel domicilio eletto e la revoca della nomina del procuratore sono fatte e notificate nello stesso modo.

Art. 10.

Scelta dei procuratori ed avvocati.

Possono essere nominati procuratori e avvocati:

1° coloro che sono ammessi al patrocinio avanti i tribunali italiani o all'esercizio dell'avvocatura avanti i tribunali germanici, a norma delle leggi vigenti in Italia o in Germania;

2° i professori e liberi docenti di diritto nelle Università italiane o germaniche;

3° gli avvocati esercenti presso le Corti o i tribunali di altri Stati e i professori di diritto nelle Università di altri Stati, qualora abbiano speciale autorizzazione del presidente;

4° i membri ordinari ed associati dell'Istituto di diritto internazionale;

5° gli avvocati presso l'Ufficio brevetti germanico (Patentanwälte), limitatamente alle cause aventi per oggetto brevetti;

6° gli agenti dei Governi.

Il Tribunale potrà escludere quelle persone che siano state colpite da misure penali o disciplinari.

Art. 11.

Funzioni del procuratore — Funzioni dell'avvocato

Il procuratore rappresenta, assiste e difende la parte davanti al Tribunale e può compiere qualsiasi atto di procedura nell'interesse del mandante.

L'avvocato nominato ai sensi degli articoli 8 e 10 assiste e difende la parte, e chi la rappresenta, anche se non riveste la qualità di procuratore.

Art. 12.

Consigli tecnici.

Il Tribunale potrà consentire l'intervento di consiglieri tecnici quali assistenti delle parti o dei procuratori.

Art. 13.

Agenti dei Governi.

Gli agenti rappresentano i loro Governi davanti al Tribunale a stregua del Trattato e adempiono le funzioni loro attribuite dal paragrafo 18 dell'alligato all'art. 296 del Trattato medesimo.

Essi potranno in conformità del detto paragrafo proporre istanze giudiziali ed intervenire nelle cause in cui siano interessati i loro connazionali per assisterli, come pure per riprendere e sostenere le domande da questi abbandonate.

In ogni caso essi riceveranno comunicazione degli atti del procedimento che si notificano alle parti, ed avranno inoltre il diritto di esaminare gli atti e i documenti depositati in segreteria e richiederne copia, nonchè di presentare osservazioni o conclusioni scritte nel termine fissato alle parti e prendere conclusioni all'udienza.

Art. 14.

Deposito preventivo.

La parte che propone l'istanza introduttiva del giudizio, il convenuto che propone domanda riconvenzionale e chi propone domanda di chiamata in causa o in garantia o d'intervento sono tenuti a depositare presso la segreteria una somma, fra le L. 100 e L. 5000, che sarà fissata dal presidente, come contributo alle spese del Tribunale.

Il presidente prefiggerà all'uopo un termine e potrà ordinare sempre depositi suppletivi anche se con ciò venga oltrepassato il limite massimo suddetto.

Qualora il primo deposito o quello suppletivo non sia tempestivamente eseguito, l'istanza o la domanda s'intende abbandonata, ma può essere rinnovata o riprodotta se non siano decorsi i termini stabiliti nel presente regolamento.

Il detto deposito non si sostituisce, ma si aggiunge al diritto del cinque per cento preveduto dal comma 2 del paragrafo 20 dell'allegato all'art. 296 del Trattato.

Al momento della definizione della causa il Tribunale stabilirà l'ammontare preciso del contributo che per giudizio stesso gli è dovuto e lo porrà a carico della parte soccombente, qualora non creda di decidere diversamente.

Il presidente ordinerà la restituzione della parte di deposito eccedente il detto ammontare.

Art. 15.

Dispensa dal deposito.

Sono dispensati dal deposito di contributo stabilito nell'articolo precedente le parti di cui l'agente connazionale attesti l'indigenza e appoggi l'istanza, nonchè gli agenti stessi che intervengono o comunque agiscono in giudizio. Gli agenti, tanto per loro conto quanto nell'interesse delle parti dispensate dal deposito, sono però tenuti a fornire ugualmente alla segreteria la somma occorrente per le singole spese da farsi nel loro interesse.

TERMINI.

Art. 16.

Termini in generale.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere; mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

Se l'ultimo giorno del termine cade in una domenica od in un giorno riconosciuto come festivo dal calendario civile italiano, il termine scade il prossimo giorno feriale.

Un termine s'intende osservato soltanto quando l'atto sia stato compiuto prima del suo spirare.

Gli atti scritti delle parti o dei rappresentanti devono pervenire alla segreteria del Tribunale od essere consegnati, per l'invio alla medesima, ad un ufficio postale italiano o germanico non più tardi dell'ultimo giorno del termine.

Art. 17.

Atti presentati in lingua diversa dall'italiana.

Le scritture non redatte in lingua italiana saranno ritenute tempestivamente depositate o trasmesse anche se manchino della traduzione in lingua italiana, purchè contengano richiesta di detta traduzione.

La presente disposizione non è applicabile all'istanza giudiziale.

In ogni caso la notifica delle scritture non potrà essere fatta dalla segreteria che accompagnando le medesime con la traduzione in lingua italiana.

Art. 18.

Termine durante le ferie.

Tranne quelli fissati per la introduzione dell'istanza all'art. 21, i termini non decorrono durante le ferie, il cui inizio e la cui durata saranno fissati dal Tribunale.

ISTANZA GIUDIZIALE.

Art. 19.

Contenuto dell'istanza giudiziale.

L'azione è proposta con istanza scritta, diretta al Tribunale.
L'istanza deve contenere:
1° le indicazioni necessarie per l'identificazione delle parti e degli eventuali procuratori, compresa l'indicazione della loro nazionalità, del loro domicilio e della loro residenza;
2° l'esposizione concisa, ma in termini chiari ed articolati, di tutti i fatti, sui quali l'attore intende appoggiare la sua azione, suddivisi per numero d'ordine.
La detta esposizione dovrà essere fatta in modo tale che da essa risulti l'osservanza dei termini stabiliti per l'istanza giudiziale;
3° l'enunciazione delle prove con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti, il nome e cognome, condizione e residenza dei testimoni che sopra ogni fatto intende presentare al giudizio;
4° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto che stanno a sostegno dell'azione;
5° le conclusioni;
6° l'elenco degli allegati che vengono prodotti, ivi compresa l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata, qualora l'istanza si riferisca agli articoli 302, 305 e § 20 dell'allegato all'art. 296 del Trattato.

Art. 20.

Eventuale regolarizzazione dell'istanza giudiziale.

Se l'istanza giudiziale presenta irregolarità o manchevolezze, se, in particolare, l'indicazione dei fatti e delle prove non è sufficientemente chiara e precisa, o se alla istanza non siano allegati i documenti da essa richiamati, il presidente può invitare l'attore a completarla o correggerla o a produrre i documenti mancanti assegnandogli all'uopo un termine.
Qualora l'attore non ottemperi all'invito, l'istanza sarà dichiarata inammissibile a meno che il presidente ritenga di prefiggere un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 21.

Termini speciali per l'istanza giudiziale.

L'istanza deve essere depositata nella segreteria, o trasmessa alla stessa pel tramite di un ufficio postale italiano o germanico nei seguenti termini:
a) nei casi di gravame contro la decisione degli uffici di verifica e compensazione a sensi del § 20 dell'allegato all'art. 296 del Trattato, entro il termine di due mesi dalla comunicazione della decisione all'interessato;
b) nei casi previsti dal § 16 dell'allegato all'art. 296 entro quattro mesi dalla comunicazione del disaccordo degli uffici di verifica e compensazione;
c) nel caso dell'art. 304, lettera *b*), comma 2°, in principio, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e, qualora alla data di questa pubblicazione sia stata già adita altra giurisdizione, entro quattro mesi dalla decisione negativa sulla competenza da parte della giurisdizione medesima;
d) nel caso dell'art. 304, lett. *b*) in fine, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, purchè risulti da un attestato di autorità competente che la legge nazionale dell'attore non si oppone a che sia adito il Tribunale arbitrale misto;
e) nel caso previsto dall'art. 305, entro sei mesi dalla notificazione all'attore della decisione definitiva dell'autorità competente o dal giorno in cui la parte interessata ne abbia avuto altrimenti notizia;
f) nel caso dell'art. 297, lettere *e*) ed *f*), entro un anno dal giorno in cui la parte abbia avuto conoscenza del danno o dell'atto che i suoi beni non gli saranno restituiti nè in natura nè in equivalente, oppure entro un anno dal giorno in cui la parte sia stata rimessa nel possesso dei beni o del loro equivalente:
g) nel caso di cui all'art. 299, lett. *b*), entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento;
h) nel caso che si chieda la determinazione delle condizioni per la nuova concessione di proprietà industriale, letteraria o artistica, o la determinazione del compenso per l'uso della concessione durante la guerra in applicazione dell'art. 310, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento;
i) nei casi previsti dagli articoli 300, lettere *b*), *c*), *d*), 302 comma 2°, 3° e 4° ed in ogni altro caso entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.
In ogni caso, quando alla data della pubblicazione del presente regolamento i termini sopra stabiliti siano già decorsi o abbiano incominciato a decorrere, la parte avrà diritto a un nuovo termine corrispondente a datare dalla pubblicazione medesima.
Per pubblicazione del presente regolamento nel senso di questo articolo s'intende quella avvenuta il 24 gennaio 1922.

Art. 22.

Inosservanza dei termini di cui all'art. 21.

Le istanze giudiziali trasmesse o depositate dopo decorsi i termini stabiliti nell'articolo precedente sono inammissibili.
Tuttavia il Tribunale, ove ritenga giustificato il ritardo, può ammettere istanze tardive.
Il Tribunale decide, senza sentire le parti, sull'ammissibilità delle istanze tardive.

Art. 23.

Modificazioni della domanda.

La domanda può sempre nel corso del giudizio essere ridotta o anche modificata purchè la modificazione non ne muti il fondamento giuridico o l'oggetto.
Le modificazioni che importino un ampliamento della domanda non sono più ammesse dopo scaduti i termini per la risposta ove l'inammissibilità sia eccepita dalla parte avversaria.
Non costituisce ampliamento della domanda la richiesta d'interessi maturati nel corso del giudizio.

PROCEDIMENTO.

Art. 24.

Notificazione dell'istanza giudiziale.

Pervenuta o depositata l'istanza, la segreteria provvede alla sua notificazione a termini dell'art. 7.

Art. 25.

Risposta.

Entro tre mesi dalla notificazione della istanza giudiziale, il convenuto può depositare o trasmettere alla segreteria del Tribunale la sua risposta.
Alla risposta si applicano analogamente le disposizioni contenute nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19. Essa dovrà inoltre contenere il riconoscimento o la contestazione precisa dei fatti articolati nell'istanza. Se i fatti non sono personali al convenuto, egli può limitarsi a dichiarare che li ignora.
E' applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 26.

Replica e controreplica.

Entro due mesi dalla notificazione della risposta, l'attore può depositare o trasmettere la sua replica, ed entro due mesi dalla notificazione di questa può il convenuto depositare o trasmettere una contro-replica.

Art. 27.

Disposizioni applicabili alla replica e controreplica.

Alla replica e controreplica si applicano analogamente le disposizioni dei precedenti articoli, specie quelle dell'art. 25 che concernono il riconoscimento o la contestazione dei fatti.
E' pure applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 28.

Allegati a sostegno.

Gli allegati a sostegno dell'istanza, della risposta, della replica e controreplica devono essere depositati o trasmessi unitamente a tali scritture in tante copie quante occorrono per la notificazione agli arbitri, alle parti e agli agenti dei due governi.
Nel caso di gravame contro la decisione degli uffici di verifica e compensazione, a sensi del paragrafo 20 dell'allegato all'art. 248 del Trattato, e nel caso di istanza per riparazione o indennizzo, proposta a sensi dell'art. 254 e dell'art. 257 del Trattato, devono trasmettersi o presentarsi, unitamente alle istanze, copie delle decisioni impugnate.
Sulla istanza di una delle parti, o, se lo giudica opportuno, anche d'ufficio, il presidente potrà ordinare che gli allegati siano depositati in originale alla segreteria, per essere ivi consultati nel termine da lui fissato. La segreteria potrà, a richiesta ed a spese della parte, farne eseguire riproduzione fotografica.

Art. 29.

Procedimento abbreviato.

Il presidente, sulla istanza di una delle parti o dell'agente, o d'ufficio, ove ritenga che la causa abbia carattere di urgenza o sia di semplice indagine, può abbreviare i termini ordinari, stabiliti per la replica e la controreplica, ovvero anche ordinare, senza lo scambio della replica e controreplica, la trattazione della causa, a sensi dell'art. 56, fissando soltanto i termini per la presentazione di scritture conclusionali e degli eventuali allegati a sostegno e determinando l'udienza per la discussione.

Il provvedimento è notificato alle parti.

E' sempre in facoltà del Tribunale di ordinare che la causa sia istruita a termini degli articoli precedenti.

Art. 30.

Eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito.

Le eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito possono proporsi sia nella risposta sia con istanza separata prima di rispondere nel merito ed entro il termine fissato per la presentazione della risposta.

Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.

DOMANDE DI CHIAMATA IN CAUSA DI INTERVENTO VOLONTARIO E DOMANDE RICONVENZIONALI.

Art. 31.

Chiamata in causa.

Il convenuto, entro il termine stabilito per la risposta o nella risposta stessa o con atto separato, può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un garante o un terzo a cui creda comune la controversia, perchè lo rilevi dalle conseguenze del giudizio o si associ alla difesa.

La chiamata in causa deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione della persona che si vuol chiamare in causa;

2° l'indicazione della sua nazionalità e del suo domicilio e della sua residenza;

3° l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi che giustificano la chiamata.

E' analogamente applicabile la disposizione dell'art. 20.

Art. 32.

Notifica della chiamata in causa.

La chiamata in causa è disposta con ordinanza del presidente a piedi della domanda, che è quindi notificata a tutte le parti interessate.

Dalla notifica decorrono i termini per la risposta del chiamato in causa e si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

E' data facoltà al presidente di fissare, a piedi del decreto, termini più brevi.

Art. 33.

Intervento volontario.

Chiunque abbia legittimo interesse ad intervenire in causa può proporre istanza al Tribunale fino all'inizio della discussione definitiva.

Alla domanda di intervento si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 31. Essa è notificata alle altre parti interessate e non può in ogni caso far ritardare la decisione della causa principale.

Art. 34.

Domanda riconvenzionale.

Entro il termine stabilito per la risposta il convenuto può nella risposta stessa, o con atto separato, proporre domanda riconvenzionale.

La domanda deve contenere le indicazioni volute dall'art. 19; essa è notificata all'altra parte e dalla notificazione decorrono i termini per la risposta dell'attore. Si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

La risposta a domanda riconvenzionale deve essere presentata entro i termini della replica, a meno che la domanda stessa venga fatta con atto separato, dopo la risposta e sempre nel termine di questa, nel qual caso i termini per la replica decorrono dalla notificazione della domanda.

Art. 35.

Disposizioni comuni.

Le domande di chiamata in causa, d'intervento e quelle riconvenzionali sono discusse alla stessa udienza della causa principale.

Il Tribunale può riunirle e deciderle con unica sentenza congiuntamente al merito, salvo quanto è disposto nell'art. 37.

RIUNIONE O DISGIUNZIONE DELLE CAUSE.

Art. 36.

Il Tribunale o il Presidente ha sempre la facoltà di ordinare la riunione o disgiunzione delle cause, sia di ufficio che su domanda di una delle parti o di un agente.

TRATTAZIONE PRELIMINARE.

Art. 37.

Discussione.

Il presidente può, con ordinanza, ad istanza della parte o dell'agente, ed anche d'ufficio, disporre la trattazione preliminare separata delle domande di chiamata in causa o d'intervento volontario e di eccezioni che si oppongono alla decisione del merito.

L'ordinanza fissa i termini per la presentazione di scritture di causa e di allegati a sostegno, nonchè l'udienza per la trattazione preliminare.

Il Tribunale provvede quindi con sentenza.

Art. 38.

Sentenza.

La sentenza è notificata alle parti interessate; quindi il presidente, se del caso, prende gli opportuni provvedimenti per la continuazione della procedura di merito.

Art. 39.

Continuazione della procedura di merito.

Nel caso in cui il convenuto si sia valso della facoltà di cui all'art. 30, di proporre con istanza separata le eccezioni impedienti la trattazione del merito, il presidente ove non creda ordinare la trattazione preliminare a norma dell'art. 37, ordinerà che il convenuto provveda alle sue difese in merito.

L'ordinanza sarà notificata alle parti.

ISTRUZIONE DELLA CAUSA.

Art. 40.

Provvedimento pel completamento e la regolarizzazione degli atti.

Il presidente o il Tribunale può di ufficio ed in ogni stato della causa invitare le parti e i loro procuratori e difensori a chiarire, entro un determinato termine, le loro conclusioni e richieste, a completare l'esposizione dei fatti o la documentazione ed a provvedere, se del caso, a riparare irregolarità e mancanze che si riscontrino negli atti o nei documenti. La segreteria dà avviso del provvedimento alle parti.

Art. 41.

Ultimato lo scambio degli atti di causa, il presidente può citare le parti a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti e la indicazione dei mezzi di prova.

Nel processo verbale si indicano sommariamente i fatti ammessi, quelli contestati e i mezzi di prova.

Copia del provvedimento sarà notificata agli agenti dei due Governi perchè possano, se credono, intervenire. Le parti possono farsi rappresentare nell'udienza preliminare dall'agente del rispettivo Governo, anche mediante mandato epistolare.

Art. 42.

Mezzi di prova in generale.

Il presidente o il Tribunale può disporre tutti i mezzi di prova diretti ad accertare la verità dei fatti e ad assicurare una decisione confome a giustizia.

In particolare può ordinare:

a) la comparizione personale delle parti per essere interrogate sui fatti della causa;

b) prove testimoniali;

c) perizie e accessi sui luoghi;

d) la produzione di libri di commercio delle parti e di documenti anche non comuni alle parti e posseduti da una soltanto di esse, quando tali documenti siano richiamati negli atti di causa e appaiano influenti per la decisione.

Nell'ordinare la produzione di documenti, di libri di commercio o anche di oggetti mobili, se del caso, il presidente o il Tribunale fissa il termine per la loro presentazione in segreteria.

Art. 43.

Ammissione dei mezzi di prova.

I mezzi di prova di cui all'articolo precedente sono ammessi con ordinanza del presidente o del Tribunale, sull'istanza delle parti o degli agenti. Possono essere ammessi anche d'ufficio quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), dello stesso articolo.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e agli agenti nel modo stabilito dall'art. 7.

I reclami contro le ordinanze che ammettono mezzi di prova non ne sospendono la esecuzione e sono portati alla decisione del Tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Art. 44.

L'esecuzione dei mezzi istruttori avviene davanti il Tribunale o il presidente o un arbitro da lui delegato. Del giorno di tale esecuzione è dato avviso agli arbitri a cura del presidente o del giudice delegato. Gli arbitri hanno sempre facoltà di assistere ed intervenire all'assunzione delle prove.

Art. 45.

Interrogatorio.

L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti o di una di esse fissa il giorno per l'interrogatorio.

Dell'interrogatorio il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato.

Art. 46.

Prove testimoniali.

L'ordinanza che ammette la prova testimoniale indica i fatti da provare, designa i testimoni da sentire e stabilisce il luogo e il giorno per eseguire l'esame.

Nell'ordinanza può essere fatto obbligo alla parte che ha chiesta la prova di depositare entro un determinato termine una somma per le spese occorrenti. Se il deposito non è eseguito nel termine, la parte potrà essere dichiarata decaduta dal diritto di fare la prova.

Art. 47.

Citazione dei testimoni — Loro audizione per rogatoria.

I testimoni sono citati dal presidente o dal giudice delegato, pel tramite degli agenti, nei modi stabiliti dalle leggi della loro residenza, almeno tre settimane prima del giorno fissato per l'esame di ciascuno.

I testimoni residenti fuori di Roma possono essere sentiti per rogatoria ed in tal caso si applica la disposizione dell'art. 53.

Art. 48.

Capacità di far testimonianza.

Chiunque è capace di far testimonianza, eccetto le parti e i loro procuratori.

Art. 49.

Udienza testimoniale.

Prima dell'esame il presidente o il giudice delegato invita il testimonio a giurare di dire tutta la verità e niente altro che la verità. L'invocazione della divinità può essere aggiunta a questa formula se il testimonio ne faccia richiesta.

Il presidente o il giudice delegato, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, e specialmente all'età ed ai vincoli di parentela, può dispensare il testimonio dal giuramento.

Il presidente o il giudice delegato interroga il testimonio sui fatti da provare. Le parti possono chiedere che gli siano rivolte domande complementari.

La deposizione è riportata in sunto nel verbale, che è redatto dal segretario e sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato, e dai testimoni

A margine della deposizione il presidente o il giudice delegato liquida le indennità dovute al testimonio.

Art. 50.

Perizia.

L'ordinanza che dispone la perizia indica l'oggetto dell'indagine affidata al perito o a più periti e fissa il termine per il deposito della relazione nella segreteria del Tribunale.

Nel provvedimento si può ordinare alla parte istante, o alla parte nel cui interesse fu disposta la perizia, di depositare una somma come ammontare preventivo delle spese.

Il perito può essere sostituito qualora non presenti la relazione nel termine stabilito.

E' sempre in facoltà del presidente o del giudice delegato o del Tribunale di chiedere ai periti schiarimenti, orali o per iscritto, di ordinare un supplemento di perizia e di variare la somma da depositare come preventivo delle spese.

Il presidente o il giudice delegato, a piedi dell'istanza all'uopo presentata, liquida le indennità dovute al perito. Contro la liquidazione è ammessa l'opposizione al Tribunale nel termine di giorni dieci dalla notificazione del decreto di liquidazione. Sull'opposizione il Tribunale decide con ordinanza.

Art. 51.

Accesso sul luogo.

L'ordinanza che dispone l'accesso sul luogo, stabilisce l'oggetto e lo scopo dell'ispezione e la nomina, ove occorra, d'un perito che assista il presidente o il giudice delegato. Con la stessa ordinanza può disporsi che siano sentiti testimoni sul luogo e che sia eseguito un deposito preventivo per le spese.

Della ispezione sul luogo il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato.

Art. 52.

Dichiarazioni in lingua non italiana.

Nel caso in cui la parte chiamata all'interrogatorio, il testimonio chiamato a deporre, il perito chiamato a dare schiarimenti e quello di cui all'art. 51, non conosca la lingua italiana, potrà esprimersi nella sua lingua.

In tal caso ciò che sarà detto verrà tradotto in lingua italiana da un interprete che sarà chiamato a spese del richiedente la prova. Nel caso di ammissione di ufficio il presidente o il giudice delegato deciderà da chi dovrà essere anticipata la spesa.

La risposta della parte, la deposizione del testimonio, la dichiarazione del perito saranno verbalizzate soltanto in lingua italiana.

Art. 53.

Rogatorie.

Il Tribunale o il presidente o il giudice delegato può, per mezzo degli agenti, richiedere l'autorità giudiziaria italiana o germanica per la esecuzione di atti istruttori da compiersi nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Le rogatorie che sono rivolte all'autorità giudiziaria o ad altra autorità di una terza Potenza sono trasmesse all'agente del Governo italiano e a quello del Governo germanico perchè ne richiedano l'esecuzione in via diplomatica.

Art. 54.

Valutazione delle prove.

Sul valore delle prove esperite il Tribunale decide secondo il suo libero convincimento.

Art. 55.

Risoluzione delle contestazioni sorgenti durante l'esecuzione delle prove.

Le contestazioni che sorgono durante l'esecuzione delle prove sono decise con ordinanza. I reclami contro tali ordinanze non ne sospendono l'esecuzione e sono portati alla decisione del Tribunale congiuntamente al merito della controversia.

TRATTAZIONE DELLA CAUSA.

Art. 56.

Fissazione dell'udienza.

Chiusa la istruzione della causa con la presentazione della risposta e delle eventuali altre scritture di causa o con la decorrenza dei termini all'uopo stabiliti, se non siano disposte altre

prove, o con l'esecuzione delle prove disposte, il presidente assegna i termini per la presentazione di scritture conclusionali e fissa l'udienza per la discussione della causa.

L'ordinanza è notificata alle parti e agli agenti a cura della segreteria e le prove raccolte e gli atti rimangono depositati in segreteria dove potranno essere esaminati fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 57.

Pubblicità dell'udienza

Le udienze sono pubbliche eccetto che il Tribunale disponga altrimenti.

Art. 58.

Discussione.

All'udienza stabilita le parti possono comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti e farsi assistere e difendere a norma degli articoli 11 e 12.

Le parti e i loro difensori espongono oralmente le loro ragioni e difese; gli agenti dei Governi fanno le loro osservazioni e prendono conclusioni e il segretario forma il processo verbale della udienza che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Sull'istanza delle parti o di ufficio il Tribunale può, in via eccezionale, ammettere la discussione da parte dei procuratori e difensori in lingua diversa dall'italiana con l'intervento di un interprete a spese della parte interessata. Questa, ove compaia personalmente, potrà essere ammessa a fare le sue dichiarazioni nella sua lingua patria, che saranno tradotte dall'interprete. Il verbale sarà, in tutti i casi, redatto esclusivamente in italiano.

Il Tribunale, ove lo ritenga necessario, può rinviare la discussione della causa ad altra udienza, assegnando nuovi termini per la presentazione di nuovi documenti e scritture.

Art. 59.

Sentenza.

Dopo la discussione della causa, nello stesso giorno o entro il più breve tempo possibile, il Tribunale pronuncia sentenza in camera di Consiglio fuori la presenza delle parti e degli agenti. La sentenza è deliberata a maggioranza di voti.

Nella sentenza il Tribunale liquida le spese del giudizio e determina l'ammontare del contributo ai sensi dell'art. 14.

Ove il Tribunale ritenga non istruita sufficientemente la causa, pronuncia ordinanza e si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 e seguenti del presente regolamento.

Art. 60.

Contenuto della sentenza.

La sentenza deve contenere:

1° la menzione del nome e cognome dei componenti il Tribunale;

2° l'indicazione delle parti e dei loro procuratori e difensori;

3° le conclusioni delle parti;

4° le richieste degli agenti;

5° una succinta esposizione dell'oggetto della causa e dei motivi;

6° il dispositivo;

7° la data della decisione;

8° la sottoscrizione dei componenti il Tribunale e del segretario.

Art. 61.

Deposito e notifica della sentenza.

La sentenza, dopo la sottoscrizione, è depositata nella segreteria.

La segreteria notifica quindi alle parti e agli agenti il dispositivo e, se richiesta, rilascia, a spese del richiedente, copia integrale della sentenza.

Art. 62.

Esecuzione.

Il Tribunale richiede gli agenti di provvedere alla esecuzione delle sue decisioni in conformità dell'art. 304, lettera *g*) del Trattato.

A questo scopo la segreteria rilascia agli agenti copia integrale della sentenza, sottoscritta dal presidente e controsegnata dal segretario.

SOSPENSIONE DI PROCEDIMENTO.

Art. 63.

Sulla concorde domanda delle parti e previo parere degli agenti dei Governi, il Tribunale o il Presidente può sospendere con ordinanza il procedimento per un tempo determinato.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e non è soggetta a reclamo.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire, o di fallimento di una delle parti, il Tribunale, prima che la causa sia discussa, sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine perchè l'interessato provveda alla sua rappresentanza e alla sua difesa. L'ordinanza fissa nuovi termini per la prosecuzione della procedura ed è notificata alle parti interessate.

Art. 64.

Termini per la rinuncia — Contenuto.

Fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva l'attore può rinunciare alla sua pretesa.

La rinuncia è fatta con atto, sottoscritto dalla parte o da un suo mandatario speciale, trasmesso o depositato nella segreteria e quindi notificato alle altre parti interessate.

L'agente, nei casi ammessi dal Trattato, può opporsi alla rinuncia con atto depositato nella segreteria entro un mese dalla notificazione che gli sia stata fatta al riguardo. La segreteria provvede a far notificare l'opposizione alle parti interessate e il giudizio ha il suo corso ordinario a norma degli articoli precedenti.

Art. 65.

Effetti della rinuncia.

La rinuncia estingue l'azione e il diritto che s'intendeva far valere. Il Tribunale pronuncia ordinanza con cui dà atto dell'avvenuta rinuncia e condanna il rinunciante alle spese del giudizio e, se del caso, ai danni che liquida nella stessa ordinanza.

Art. 66.

Transazione della lite.

La transazione della lite può farsi, fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva, con atto sottoscritto dalle parti o dai loro mandatari speciali. L'agente del Governo, nei casi ammessi dal Trattato, può dichiarare di opporsi alla transazione e in tal caso la causa segue il suo corso

Il Tribunale, ove non intervenga opposizione da parte dell'agente, pronuncia ordinanza, con cui dà atto dell'avvenuta transazione e pone a carico comune delle parti le spese, quando non sia altrimenti stabilito nell'atto di transazione.

REVISIONE E RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.

Art. 67.

Revisione della sentenza.

Le parti e gli agenti possono chiedere la revisione della sentenza in seguito alla scoperta di un fatto nuovo che, ove fosse stato noto al momento della decisione, avrebbe potuto influire in modo decisivo sul giudizio emesso.

L'istanza per la revisione è trasmessa o depositata nella segreteria del Tribunale ed è quindi notificata alle altre parti ed agli agenti che possono fare pervenire o depositare le loro osservazioni scritte nel termine di un mese da tale notificazione.

Trascorso questo termine, il Tribunale con ordinanza dispone se si debba o no ammettere la revisione. Se la revisione è ammessa, il Tribunale fissa i termini per la produzione delle scritture di causa e relativi allegati e stabilisce l'udienza per la discussione.

Ove concorrano gravi motivi può sospendere l'esecuzione della sentenza.

Decorso un anno dalla notificazione del dispositivo della sentenza, non è più proponibile alcuna istanza per revisione.

Art. 68.

Rettificazione della sentenza.

Con istanza diretta al Tribunale può proporsi la correzione di errori materiali o di calcolo incorsi nella sentenza e l'interpretazione o il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.

Dell'istanza la segreteria dà notizia alle parti interessate con lettera raccomandata; nei quindici giorni successivi le parti e gli agenti possono presentare o far pervenire le loro osservazioni. Decorso questo termine, il Tribunale provvede con sentenza in Ca-

mera di consiglio. Il provvedimento di correzione od interpretazione è notificato alle parti interessate ed è annotato in margine o in fine della sentenza.

Decorsi due mesi dalla notificazione del dispositivo della sentenza agli effetti dell'esecuzione, non è più ammessa alcuna istanza di correzione o d'interpretazione.

PROVVEDIMENTI DI CONSERVAZIONE.

Art. 69.

Contenuto.

In qualunque stato della procedura, e anche prima della presentazione della istanza, il Tribunale può emettere provvedimenti di conservazione su domanda delle parti interessate o degli agenti.

I provvedimenti di conservazione consistono:

a) nel sequestro di beni mobili o di crediti;

b) nella nomina di un amministratore o di un custode.

Se il provvedimento di conservazione venga emesso prima della presentazione dell'istanza giudiziale di merito, il Tribunale può prefiggere al richiedente un termine per l'introduzione della istanza medesima.

Art. 70.

Cauzione.

Nel provvedimento di conservazione, o successivamente, il Tribunale può imporre alla parte che lo richiede la prestazione di una cauzione, consistente nel deposito di una determinata somma di denaro o in una idonea fideiussione.

Se la cauzione consiste in una somma di denaro, il Tribunale designa un istituto di credito, presso cui la somma deve essere depositata col vincolo cauzionale.

Art. 71.

Provvedimento.

Le domande sono proposte con istanza al Tribunale trasmessa o depositata in segreteria.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte ovvero stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal Tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate; il Tribunale, dopo decorso il termine stabilito, provvede con ordinanza.

Il Tribunale, o, in caso di assoluta e giustificata urgenza, il presidente, può provvedere con decreto, senza necessità di contraddittorio.

L'ordinanza o il decreto che dispone la misura di conservazione è notificato alla parte interessata ed ha l'effetto di una sentenza esecutiva; può essere anche disposto che l'ordinanza o il decreto sia messo in esecuzione anche prima della notificazione.

Art. 72.

Giudizio sul provvedimento.

Nel caso in cui il Tribunale, o il presidente, abbia provveduto con decreto senza contraddittorio, la parte interessata può chiedere la revoca del provvedimento con istanza diretta al Tribunale. Questa non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma il Tribunale può per gravi motivi ordinarne la sospensione ed assoggettare, se lo crede, la parte ad una cauzione da prestarsi nel modo preveduto all'art. 70.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal Tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate. Il Tribunale, dopo decorso il termine stabilito, pronuncia ordinanza sul reclamo.

Se, nel caso previsto dal capoverso ultimo dell'art. 69, l'istanza giudiziale non sia stata proposta nel termine più breve all'uopo stabilito, o se sia già decorso il termine normale per la introduzione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 21, il Tribunale, su richiesta dell'interessato, revoca il provvedimento di conservazione.

Art. 73.

Opposizione del terzo.

Il terzo che si ritenga leso nei suoi diritti dal provvedimento di conservazione può proporre opposizione con istanza diretta al Tribunale.

A piedi dell'istanza il presidente fissa un termine alle altre parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno per la loro comparizione per essere sentite dal Tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti, e, decorso il termine, o avvenuta la comparizione, della quale il segretario forma processo verbale, sottoscritto da lui e dal presidente, il Tribunale provvede con ordinanza sull'opposizione.

Art. 74.

Eventuale sospensione del provvedimento.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di conservazione, ma può il Tribunale, per gravi motivi, ordinarne la sospensione, ed assoggettare, se lo creda opportuno, il terzo a una cauzione nel modo preveduto all'art. 70.

SEGRETERIA.

Art. 75.

Composizione.

La segreteria del Tribunale è composta dei segretari, nominati dai Governi.

Il Tribunale può nominare altri funzionari a norma del paragrafo 5 dell'allegato all'art. 304 del Trattato di Versaglia.

Art. 76.

Sottoscrizione degli atti.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi alle mansioni stesse debbono essere sottoscritti dal segretario o da un funzionario da esso delegato.

Art. 77.

Anticipazioni di spese.

In tutti i casi, anche in quelli non espressamente previsti dai precedenti articoli, la segreteria potrà richiedere alle parti interessate o agli agenti l'anticipazione di somme occorrenti per le spese necessarie all'adempimento delle mansioni che le sono demandate.

Art. 78.

Deposito degli atti dopo lo scioglimento del Tribunale.

Quando il Tribunale avrà cessato di funzionare, la segreteria depositerà gli atti e i rapporti, esistenti presso di essa, nel luogo che sarà stabilito di accordo fra i Governi italiano e germanico e provvisoriamente, presso la cancelleria della Corte di appello di Roma.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 79.

Riserva delle disposizioni dell'art. 296 del Trattato.

Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni dell'art. 296 del Trattato e del relativo allegato.

Art. 80.

Eventuali modificazioni al regolamento.

Il Tribunale si riserva la facoltà di modificare e completare il presente regolamento.

Art. 81.

Notifica ai due Governi e pubblicazione.

Il Tribunale richiede agli agenti dei Governi italiano e germanico di notificare il presente regolamento ai rispettivi Governi e li incarica di farne curare la pubblicazione nei due Stati il 15 maggio 1924.

Il presidente
Dott. AGOSTINO SOLDATI.

L'arbitro germanico
E. RABEL.

L'arbitro italiano
P. ALBERICI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	420048	73.50	Somma *Angela* fu Giambattista, nubile, domiciliata in Gragnano (Napoli).	Somma *Anna o Marianna* ecc. come contro.
5 %	131310	100 —	Ala Angela fu Francesco, vedova in seconde nozze di Pent *Stefano* fu Michele, domiciliata in Sant'Antonino di Susa (Torino).	Ala Angela fu Francesco, vedova *in prime nozze di Amprimo Michele* e in seconde nozze di Pent *Giovanni* fu Michele, ecc.
»	231396	90 —	Cantoni *Adriana* di Oreste, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova	Cantoni *Giuseppina-Andreina* minore, ecc. come contro.
3.50 %	671297	10.50	Capecchi Pilade, Oreste e Filidea fu Antonio, quest'ultima *nubile*, eredi indivisi del loro padre Capecchi Antonio, dom a Rio Marina (Livorno) con usufrutto vitalizio a Soldani Elisa fu Teodoro, vedova di Capecchi Antonio, dom. come sopra.	Capecchi Pilade, Oreste e Filidea fu Antonio, quest'ultima *moglie di Muti Italo*, eredi indivisi ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	384182	143.50	Cariola *Michele* fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Castellini Consolata ved. di Cariola Gerolamo, dom. a Pignone (Genova).	Cariola *Giovanni-Michele* fu Gerolamo, minore, ecc. come contro.
5 %	251437	170 —	*Andreini* Giovanni-Serafino di Fortunato, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Noalo (Venezia).	*Andrini* Giovanni-Serafino di Fortunato, ecc. come contro.
3.50 %	277517	84 —	Basso Margherita-Noemi fu Giovanni Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre *De* Pian *Annetta* dom. in Agordo (Belluno).	Basso Margherita-Noemi fu Giovanni Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre *Da* Pian *Maddalena-Maria-Anna*, dom. come contro.
»	277518	84 —		
»	282543	70 —		
»	313567	210 —		
»	329414	140 —		
»	347749	280 —		
»	378621	70 —		
»	394465	70 —		
»	467012	210 —		
»	352127	70 —	Basso Noemi-Margherita fu Giovanni Antonio, ecc. come sopra.	
»	281617	210 —		
»	79719	31.50	Guillio Giovanni fu *Domenico* dom. in Piode (Novara).	Guillio Giovanni fu *Giovanni-Domenico*, dom. come contro.
»	258917	24.50		
»	285721	21 —		
»	86326	63 —		
Buoni triennali X omissione	22	Capitale 13,000 —	Belli Emilio fu Alessio, minore sotto la patria potestà della madre Prato *Carlotta* fu Giovanni, vedova di Belli Alessio; con usufrutto vitalizio a *Carlotta* Prato fu Giovanni, vedova Belli Alessio.	Belli Emilio fu Alessio, minore sotto la patria potestà della madre Prato *Anna-Maria-Carola* fu Giovanni vedova di Belli Alessio, con usufrutto vitalizio a Prato *Anna-Maria-Carola*, ecc. come contro.
Prest. naz. 4.50%	991	1863 —	Donn *Mario* di *Gaetano*, minore sotto la patria potestà del padre e la curatela speciale di Barberis Francesco fu Carlo, dom. a Torino.	Donn *Mario-Emilio-Enrico-Michele-Gaetano* di *Ettore-Gaetano*, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4.50 %	996	1863 —	Donn *Mario* di *Gaetano*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Donn *Mario-Emilio-Enrico-Michele-Gaetano* di *Ettore-Gaetano*, minore ecc. come contro.
»	990	1863 —	Donn *Ettore* di *Gaetano*, minore ecc. come all'iscrizione precedente n. 991.	Donn *Ettore-Mario-Michele-Ernesto-Giuseppe* di *Ettore-Gaetano*, minore, ecc. come contro.
»	995	1863 —	Donn *Ettore* di *Gaetano*, minore ecc. come all'iscrizione precedente n. 996.	Donn *Ettore-Mario-Michele-Ernesto-Giuseppe* di *Ettore-Gaetano*, minore ecc. come contro.
3.50 %	386147	77 —	Curti *Ottorino* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Tromello (Pavia); con usufrutto vitalizio a Curti Pietro fu Antonio.	Curti *Ettore-Ambrogio* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 aprile 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. ELENCO N. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	406439	175 —	Chiapella *Angelica* fu Antonio, nubile, dom. a Firenze.	Chiapella *Angela od Angiola-Girolama detta Angelica* ecc. come contro.
5 %	1613	125 —	D'Orsi *Rosa* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Di Lembo *Concetta* fu Pasquale dom. in San Severo (Foggia).	D'Orsi *Carmela-Maria-Rosa* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Di Lembo *Nicoletta-Concetta* fu Pasquale ecc. come contro.
»	291294	2200 —	De Paolis Adele fu Vincenzo, nubile, domiciliata a Napoli.	De Paolis Adele fu Vincenzo, *divorziata da Pietro-Paolo-Giuseppe Wan Berlo* dom. a Napoli.
3.50 %	326868	7 —	Vassallo *Ettore* fu Colombo, minore sotto la patria potestà della madre Queirolo Luigia fu Pasquale, domiciliato a Rapallo (Genova). Con usufrutto a detta Queirolo, vedova Vassallo.	Vassallo *Gaetano-Ettore* ecc. come contro.
»	326869	7 —	Vassallo *Alice* ecc. come la precedente.	Vassallo *Domenica-Angela-Alice* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 aprile 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.